



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 184 DEL 04/11/2010

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO  
DAL 31/12/2010 AL 31/12/2014. – DETERMINA A CONTRARRE.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 77 del 14/12/2009 ad oggetto: “Nomina del Responsabile del Servizio Finanziario – Parere favorevole”;

Visto il decreto Sindacale n. 1/2010 in data 04/01/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2010;

Ricordato che il prossimo 31 dicembre c.a. scadono le polizze assicurative relative ai seguenti n. 6 lotti:

Lotto	Descrizione
<b>Lotto 1</b>	Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti
<b>Lotto 2</b>	Assicurazione tutela legale
<b>Lotto 3</b>	Assicurazione Incendio-Furto-Kasko e garanzie accessorie veicoli - Amministratori e dipendenti in missione
<b>Lotto 4</b>	Assicurazione furto e garanzie accessorie
<b>Lotto 5</b>	Assicurazione incendio e garanzie accessorie
<b>Lotto 6</b>	Assicurazione infortuni e garanzie accessorie

Ravvisata, pertanto, la necessita di procedere, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2006 e smi e del vigente regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, all’indizione di una procedura negoziale per l’affidamento dei predetti lotti per il periodo dal 31.12.2010 al 31.12.2014, invitando un congruo numero di compagnie assicurative;

Visto che all’uopo l’Ufficio Amministrativo in collaborazione con il Broker dello studio Borioli dr Dario di Verbania, è stata predisposta la seguente documentazione: 1) Elenco compagnie da invitare alla gara; 2) lettera di trasmissione documentazione; 3) Disciplinare di gara con relativi allegati; 4) Capitolato speciale d’Oneri con allegate le polizze relative ai sei lotti da mettere a gara;

Ritenuto di dover provvedere in merito;



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

Visto il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Visto l'art. 125 del D.Legisl. n. 163/2006 e smi;

Vista la D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il decreto n. 9 del 07.10.2009 il Sindaco ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo;

Acquisito il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

## DETERMINA

- 1) Di indire una procedura negoziale, ai sensi dell'art. 125 del D.Legisl. n. 267/2006 e smi e del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativi di seguito riportati relativi al periodo dal 31/12/2010 al 31/12/2014;

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data effetto Data scadenza</b>	<b>Importo annuo lordo a base d'asta</b>
<b>Lotto 1</b>	Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti	31.12.2010 31.12.2014	<b>23.500,00</b>
<b>Lotto 2</b>	Assicurazione tutela legale	31.12.2010 31.12.2014	<b>3.400,00</b>
<b>Lotto 3</b>	Assicurazione Incendio-Furto-Kasko e garanzie accessorie veicoli - Amministratori e dipendenti in missione	31.12.2010 31.12.2014	<b>1.900,00</b>
<b>Lotto 4</b>	Assicurazione furto e garanzie accessorie	31.12.2010 31.12.2014	<b>1.200,00</b>
<b>Lotto 5</b>	Assicurazione incendio e garanzie accessorie	31.12.2010 31.12.2014	<b>1.800,00</b>
<b>Lotto 6</b>	Assicurazione infortuni e garanzie accessorie	31.12.2010 31.12.2014	<b>3.200,00</b>

Precisando che i lotti verranno aggiudicati alle compagnie che offriranno per ciascun lotto il maggior ribasso rispetto all'importo annuo posto a base di gara;

- 2) Di approvare la seguente documentazione relativa alla procedura negoziale di cui sopra:
  - a) lettera di trasmissione documentazione;
  - b) Disciplinare di gara con relativi allegati;
  - c) Capitolato speciale d'Oneri con allegate le polizze relative ai sei lotti da mettere a gara, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

3) Di invitare alla procedura negoziale le compagnie riportate nell'apposito elenco che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale come allegato d), che non verrà pubblicato all'albo pretorio del comune;

4) Di stabilire che la gara informale si terrà il **16 dicembre 2010 alle ore 10,00** presso la sede del comune e che la stessa sarà presieduta dal segretario comunale con l'assistenza di due testimoni dallo stesso individuati;

5) Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

6) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7) Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;

8) Di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e copia informatica della stessa sul sito Web del comune ([www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it)).

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to PORTA rag. Giacomo**



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

Lettera invito

RACCOMANDATA A.R.

Prot.n.

Mergozzo, il \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Trasmissione documentazione relativa a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Mergozzo ai sensi del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE (G.U. n..100 del 2 maggio 2006).**

In allegato alla presente si trasmette la seguente documentazione per l'eventuale partecipazione di Codesta Compagnia alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Mergozzo, ai sensi del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE (G.U. n..100 del 2 maggio 2006):

- DISCIPLINARE DI GARA e relativi allegati
- CAPITOLATO GENERALE D'ONERI e relativi allegati.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Porta Rag. Giacomo



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

**PROCEDURA NEGOZIALE  
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  
PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2010 AL 31 DICEMBRE 2014  
EX ART. 125 DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006,  
E ART 3 COMMA 1.19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISTO  
IN ECONOMIA DI BENI SERVIZI E LAVORI  
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 62 DEL 27.11.2009**

## DISCIPLINARE DI GARA

Il Comune di Mergozzo con sede in via Pallanza n. 2, ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo dal *31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2014*, secondo quanto previsto dall'art. 125 Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e dall'art 3 comma 1.19 del vigente regolamento comunale per l'acquisto in economia di beni servizi e lavori approvato con delibera consiliare n. 62 del 27/11/2009, da aggiudicarsi alle Società che avranno formulato **l'offerta con il maggior ribasso rispetto all'importo annuo lordo posto a base di gara**, secondo le modalità stabilite negli atti di gara, per l'aggiudicazione delle coperture assicurative di seguito indicate:

Lotto	Descrizione	Data effetto Data scadenza	Importo annuo lordo a base d'asta
<b>Lotto 1</b>	Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti	31.12.2010 31.12.2014	<b>23.500,00</b>
<b>Lotto 2</b>	Assicurazione tutela legale	31.12.2010 31.12.2014	<b>3.400,00</b>
<b>Lotto 3</b>	Assicurazione Incendio-Furto-Kasko e garanzie accessorie veicoli - Amministratori e dipendenti in missione	31.12.2010 31.12.2014	<b>1.900,00</b>
<b>Lotto 4</b>	Assicurazione furto e garanzie accessorie	31.12.2010 31.12.2014	<b>1.200,00</b>
<b>Lotto 5</b>	Assicurazione incendio e garanzie accessorie	31.12.2010 31.12.2014	<b>1.800,00</b>
<b>Lotto 6</b>	Assicurazione infortuni e garanzie accessorie	31.12.2010 31.12.2014	<b>3.200,00</b>

Le condizioni di garanzia richieste, che dovranno regolare le future polizze, sono indicate nei Capitolati Speciali sotto elencati:



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

- Capitolato Generale d'Oneri per coperture assicurative del Comune di Mergozzo
- Capitolato Speciale Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti
- Capitolato Speciale Polizza Incendio-Furto-Kasko e garanzie accessorie veicoli amministratori e dipendenti in missione
- Capitolato Speciale Polizza furto e garanzie accessorie
- Capitolato Speciale Polizza incendio e garanzie accessorie
- Capitolato Speciale Polizza infortuni e garanzie accessorie
- Capitolato Speciale Polizza tutela legale

## **L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto.**

Le offerte inerenti i singoli lotti dovranno obbligatoriamente essere redatte sulla "scheda di offerta" allegate al presente disciplinare. **(COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI SINGOLA OFFERTA CON L'INDICAZIONE DEL LOTTO E DELLA RELATIVA POLIZZA ASSICURATIVA)**

Eventuali informazioni tecniche i concorrenti potranno richiederli direttamente allo Studio Borioli Dott. Dario, Piazza Matteotti 35 – Verbania – Tel. 0323/53973 – [d.borioli@studioborioli.it](mailto:d.borioli@studioborioli.it) – referente Sig. dr. Dario Borioli.

L'apertura delle buste avverrà in data **16 dicembre 2010 alle ore 10,00** presso il Comune di Mergozzo.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.**

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro il seguente termine perentorio, pena l'esclusione dalla gara:

**ore 12.00 del giorno 14 dicembre 2010**

al seguente indirizzo:

Comune di Mergozzo – Via Pallanza n.2 – 28802 MERGOZZO

**E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all'ufficio protocollo della stazione appaltante situato presso il medesimo indirizzo.**

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, le seguenti indicazioni:

**Procedura negoziata per Coperture Assicurative  
del Comune di Mergozzo**

**Scadenza del giorno 14 dicembre 2010 ore 12.00**

Il recapito dei plichi entro il predetto termine perentorio rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **"A - Documentazione"** e **"B - Offerta economica"**.

## **Contenuto delle buste:**

### **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE**

Il concorrente deve inserire:



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

- a) domanda di partecipazione alla procedura a firma del legale rappresentante o procuratore recante la denominazione e ragione sociale con indicazione della partita IVA, del C.F. dell'impresa assicuratrice, mediante compilazione dell'allegato individuato con la lettera A;
- b) dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445 T.U. in materia di documentazione amministrativa e s.m.i. con cernente gli elementi di ammissione, da effettuarsi mediante la compilazione dell'allegato "A" al presente disciplinare, debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Compagnia, **con allegata copia di un documento di identità in corso di validità:**

Questo ente si riserva di effettuare apposite verifiche in relazione all'autenticazione delle dichiarazioni.

## **BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**

Il concorrente deve inserire una busta per ogni lotto per il quale si intende partecipare, indicante la dicitura Offerta Lotto n. \_\_\_\_\_, contenente l'offerta redatta in carta legale, secondo il modulo allegato con indicazione in cifre ed in lettere.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante della Compagnia o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura.

In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e in lettere sarà ritenuta valida quella più favorevole al Comune.

## **MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

In data **16 dicembre 2010**, a partire dalle ore **10,00**, sino al termine dei lavori, gli incaricati del Comune procederanno all'apertura della Busta A – Documentazione, valutando la relativa documentazione contenuta.

Successivamente provvederanno all'apertura della busta B – Offerta Economica, così da stilare una graduatoria definitiva per ciascun lotto.

### **Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:**

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- tutte le spese inerenti il contratto e gli atti necessari per l'affidamento di cui trattasi sono a carico della Compagnia aggiudicataria;
- la partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate.

### **Il Comune si riserva :**

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- di non aggiudicare la gara – nel suo complesso o per singolo lotto – qualora nessuna delle offerte fosse ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi del Comune stesso;
- di richiedere alla Società chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

In caso di offerte anormalmente basse non si procederà all'automatica esclusione ma alla verifica delle stesse ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n.163/2006.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Società si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'Ente appaltante avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni con seguenti alla mancata conclusione del contratto.

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 nr. 196, Si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di trattamento sono inerenti all'espletamento della gara medesima;
- b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono:
  1. Il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
  2. Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990
- c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs., cui si rinvia;
- d) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Mergozzo.

Mergozzo lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
F.to Porta rag. Giacomo

Documenti allegati :

- Scheda di offerta
- Richiesta di partecipazione alla gara e autocertificazione





# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Determina Settore Finanziario n. 184 /2010

**PROCEDURA NEGOZIALE  
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  
PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2010 AL 31 DICEMBRE 2014  
EX ART. 125 DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006,  
E ART 3 COMMA 1.19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISTO  
IN ECONOMIA DI BENI SERVIZI E LAVORI  
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 62 DEL 27.11.2009**

## SCHEDA DI OFFERTA

**(COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI SINGOLA OFFERTA CON L'INDICAZIONE  
DEL LOTTO E DELLA RELATIVA POLIZZA ASSICURATIVA) - LOTTO N. \_\_\_\_\_**

Spett.le  
Comune di Mergozzo  
Via Pallanza, n.12

28802 MERGOZZO (VB)

**OGGETTO: Offerta per l'affidamento dei servizi assicurativi.**

**Lotto n. \_\_\_\_\_ - Assicurazione \_\_\_\_\_**

Il Sottoscritto .....

Nato a.....

In qualità di Legale Rappresentante della Compagnia – Agenzia.....

Con sede in .....via.....

Partita IVA.....iscritta alla C.C.I.A.A. ....

di.....

## OFFRE

Un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere)

Euro.....(.....)

A tal fine dichiara che l'offerta viene presentata con l'accettazione di tutte le condizioni e norme del capitolato speciale

Data.....

.....  
(TIMBRO E FIRMA)



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184 /2010

## Allegato A

**PROCEDURA NEGOZIALE  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  
PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2010 AL 31 DICEMBRE 2014  
EX ART. 125 DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006,  
E ART 3 COMMA 1.19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACQUISTO  
IN ECONOMIA DI BENI SERVIZI E LAVORI  
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 62 DEL 27.11.2009**

### RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIALE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Legale rappresentante della Compagnia / Procuratore in forza di atto \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_

codice fiscale n. \_\_\_\_\_

con partita I.V.A.n. \_\_\_\_\_

### CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi Assicurativi del Comune di Mergozzo come:

*(barrare il quadratino interessato):*

Compagnia di Assicurazione singola;

ovvero

Capogruppo di una associazione temporanea di imprese;

ovvero

Compagnia Coassicratrice Delegataria , in Coassicurazione con le seguenti imprese:

1).....quota

2).....quota



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

## DICHIARA

1) il legale rappresentante è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione

2) le altre persone componenti l'organo di amministrazione e/o direttore tecnico (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro amministratore) con indicata la relativa qualifica sono:

Sig. \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_

3) la Compagnia non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione né sono state aperte procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

4) la Compagnia non ha altresì in corso procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

- 5) e' iscritta regolarmente alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ per la specifica attività di cui all'oggetto della gara, con il seguente n. di iscrizione \_\_\_\_\_
- 6) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione sono: \_\_\_\_\_
- 7) che nei confronti del Legale Rappresentante e di tutte le persone componenti l'organo di amministrazione, come innanzi indicate, non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza, passata in giudicato, per qualsiasi reato, che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- 8) l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui alla vigente normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- 9) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- 10) di aver assolto gli obblighi contributivi INPS, INAIL;
- 11) di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- 12) che carico dell'impresa non ricorrono le disposizioni di legge che impediscono la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione
- 13) di accettare sin da ora tutte le condizioni stabilite con la procedura negoziata alla quale si partecipa e tutte le condizioni stabilite nei contratti delle polizze assicurative oggetto di tale procedura.

Dichiara infine di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o incomplete e che l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione.

Luogo                      Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(sottoscrizione in originale)

**- Allegare fotocopia del documento di identità**



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

**PROCEDURA NEGOZIALE  
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  
PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2010 AL 31 DICEMBRE 2014  
EX ART. 125 DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006,  
E ART 3 COMMA 1.19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISTO IN  
ECONOMIA DI BENI SERVIZI E LAVORI  
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 62 DEL 27.11.2009**

## CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

### Articolo 1 – Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la stipulazione dei contratti assicurativi contro i rischi del Comune di Mergozzo, in seguito denominato Comune, sotto specificati:

Lotto	Descrizione	Data effetto Data scadenza	Importo annuo lordo a base d'asta
<b>Lotto 1</b>	Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti	31.12.2010 31.12.2014	<b>23.500,00</b>
<b>Lotto 2</b>	Assicurazione tutela legale	31.12.2010 31.12.2014	<b>3.400,00</b>
<b>Lotto 3</b>	Assicurazione Incendio-Furto-Kasko e garanzie accessorie veicoli - Amministratori e dipendenti in missione	31.12.2010 31.12.2014	<b>1.900,00</b>
<b>Lotto 4</b>	Assicurazione furto e garanzie accessorie	31.12.2010 31.12.2014	<b>1.200,00</b>
<b>Lotto 5</b>	Assicurazione incendio e garanzie accessorie	31.12.2010 31.12.2014	<b>1.800,00</b>
<b>Lotto 6</b>	Assicurazione infortuni e garanzie accessorie	31.12.2010 31.12.2014	<b>3.200,00</b>

### Articolo 2 – Richiamo alle condizioni Generali di Assicurazione

Le normative e le condizioni di assicurazione sono esclusivamente quelle contenute nei Capitolati Speciali inerenti i singoli rischi e dovranno essere riportate integralmente nelle polizze della Società aggiudicataria, ad eccezione delle modifiche che saranno ritenute accettabili e che saranno quindi inserite nei testi di polizza secondo quanto previsto all'art.4 della presente sezione del Capitolato Generale d'Oneri.

Comunque dette condizioni saranno estensive e derogatorie su qualsiasi altra condizione di polizza.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

## **Articolo 3 – Franchigia, scoperti, limiti di risarcimento.**

La franchigia, gli scoperti o i limiti di risarcimento indicati nei Capitolati Speciali inerenti i singoli rischi saranno gli unici accettati e dovranno essere riportati integralmente nelle polizze della Società Aggiudicataria ad eccezione delle modifiche che saranno ritenute accettabili e che saranno quindi inserite nei testi di polizza, secondo quanto previsto all'art. 4 della presente sezione del Capitolato Generale d'Oneri.

## **Articolo 4 – Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione dei contratti oggetto del presente appalto sarà effettuata per singolo lotto, a favore dell'offerta contenente il maggior ribasso sull'importo annuo lordo posto a base di gara, ai sensi dell'art.82, del D.Lgs. n.163/2006,

L'aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria mentre per il Contraente è subordinata alla verifica degli adempimenti previsti per legge per la sottoscrizione.

## **Articolo 5 – Variazione premi.**

La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a modificazioni di garanzia richieste dal contraente nel corso della durata del contratto od a riduzioni/aumenti relativi alle evoluzioni delle classi di merito delle polizze dei veicoli;

## **Articolo 6 – Obblighi dell'aggiudicatario**

In caso di inadempienza agli obblighi disciplinati nel presente Capitolato Generale d'Oneri, l'aggiudicatario incorrerà nella decadenza di ogni suo diritto, salvo restando per il Contraente ogni ulteriore azione di risarcimento dei danni.

## **Articolo 7 – Controversie.**

Per ogni controversia relativa ai contratti assicurativi stipulati, non preventivamente risolta in via bonaria composizione amministrativa, si intende competente il Tribunale di Verbania.

## **Articolo 8 – Clausola Broker – Gestione dei contratti.**

Il Comune di Mergozzo si avvale per la consulenza, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi del Broker, Dott. Dario Borioli, con sede in Piazza Matteotti n.35, 28921 Verbania, iscritto al Registro Unico degli Intermediari n. B00013497.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla Compagnia, a norma dell'art.1901 del Codice Civile. Agli effetti tutti ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e Società Delegataria/e e della /e eventuale/i Compagnie Coassicuratrici, le provvigioni d'uso indicate nelle polizze o nell'intervallo indicato, dando atto che le stesse non rappresentano un costo aggiuntivo per il Contraente in quanto facenti parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore Finanziario n. 184 /2010***

Il Responsabile del Servizio  
F.to Porta rag. Giacomo

Si allegano:

- Capitolato Speciale Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti
- Capitolato Speciale Polizza Incendio-Furto-Kasko e garanzie accessorie veicoli amministratori e dipendenti in missione
- Capitolato Speciale Polizza furto e garanzie accessorie
- Capitolato Speciale Polizza incendio e garanzie accessorie
- Capitolato Speciale Polizza infortuni e garanzie accessorie
- Capitolato Speciale Polizza tutela legale.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **CAPITOLATO SPECIALE** **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO** **TERZI E DIPENDENTI** **(LOTTO - 1)**

### **DESCRIZIONE ATTIVITA'**

L'assicurazione è prestata per tutte le attività ed i servizi svolti dall'Ente Contraente, nulla escluso né eccettuato, sia per le funzioni di competenza istituzionale sia per tutte le altre attività esercitate (purchè formalmente approvate con atti degli organi competenti) comprese manifestazioni genericamente intese.

Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi, anche se non deliberati con atto specifico.

### **MASSIMALI ASSICURATI**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT):**

**€ 3.000.000,00 UNICO**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I DIPENDENTI (RCO):**

**€ 3.000.000,00/€ 1.500.000,00** per dipendente infortunato

**RETRIBUZIONI ANNUE LORDE EROGATE AI DIPENDENTI:**

**€ 350.000,00**

**Decorrenza h. 24 del 31.12.2010 Scadenza h. 24 del 31.12.2014**

**Scadenza anniversaria 31.12. di ogni anno.**

Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza indicata senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro 30 gg. dalla scadenza contrattuale chiedere alla Compagnia la proroga del presente contratto al fine di espletare le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto.

La Compagnia s'impegna a prorogare la presente assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150 gg.; il relativo rateo di premio anticipato sarà pari a 1/10 del premio annuo lordo per ogni mese di proroga.





# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

*Si conviene fra le Parti che le seguenti norme dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.*

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE COMPAGNIA O SOCIETA'</b>	il contratto di assicurazione l'impresa assicuratrice
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>PREMIO INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
<b>DANNO CORPORALE</b>	il pregiudizio economico conseguente a morte o lesioni di persone compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
<b>DANNI MATERIALI</b>	distruzione, danneggiamento, deterioramento, alterazione totale o parziale di una cosa
<b>DANNI DA INQUINAMENTO</b>	danni conseguenti alla contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente da sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite
<b>COSE</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

## **MASSIMALE PER SINISTRO**

la massima esposizione della Compagnia per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

## **RETRIBUZIONE ANNUA LORDA**

la somma annuale che i dipendenti effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni al lordo delle ritenute previdenziali.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **ART. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, nonché l'eventuale cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

### **ART. 2 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio.**

L'assicurazione decorre dalle h. 24 del giorno indicato in polizza anche se il premio viene versato entro i 30 gg. successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o al Broker incaricato che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle h. 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

### **ART. 3 – Regolazione del premio.**

Poiché il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito pari a 70% del premio annuo lordo.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, l'Assicurato, su richiesta della Compagnia, deve fornire i dati definitivi delle variazioni.

Le differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se l'Assicurato non effettua – nei termini prescritti – la comunicazione dei dati anzidetti, e il pagamento della differenza dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi anche se ha corrisposto i premi provvisori successivi al periodo assicurativo a cui si riferisce la mancata regolazione, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### **ART. 4 – Modifiche del contratto.**

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

### **ART. 5 – Aggravamento del rischio.**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del C.C.).



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **ART. 6 – Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato (art. 1897 del C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **ART. 7 – Buona fede.**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso purchè il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione.

## **ART. 8 – Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 gg.

In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso; senza procedere ad alcun recupero provvisorio nei confronti del Broker del Contraente.

## **ART. 9 – Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

## **ART. 10 – Foro competenze.**

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.

## **ART. 11 – Rinvio alle norme di Legge.**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

## **ART. 12 – Estensione territoriale.**

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

## **ART. 13 – Obblighi in caso di sinistro.**

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono spedire avviso scritto all'Agenzia o alla Società alla quale è assegnata la polizza entro 20 gg. da quando ne hanno avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere: le modalità del sinistro, le eventuali conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e gli eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché eventuale altra documentazione in possesso del Contraente e/o Assicurato.

A tale denuncia dovrà fare seguito tutta la documentazione inerente a eventuali atti giudiziari.

Agli effetti della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma di Legge per gli Infortuni sul lavoro. Tale denuncia deve essere fatta entro 20 gg. da quando il Contraente e/o l'Assicurato hanno ricevuto l'avviso dell'inchiesta. Inoltre se viene iniziato il procedimento penale, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne immediato avviso alla Società non appena ne abbiano ricevuto notizia; parimenti devono dare notizia di ogni domanda od azione proposta dall'infortunato, dai suoi aventi diritto, dall'INPS o dall'INAIL trasmettendo tempestivamente documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

## **ART. 14 – Gestione sinistri.**

La Società si impegna a comunicare per iscritto al Contraente, qualora ne faccia richiesta, l'esito dei sinistri denunciati.

## **ART. 15 – Gestione delle vertenze.**



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

La Società assume a proprio carico, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La Società si impegna a comunicare all'Assicurato, al ricevimento della comunicazione del sinistro, e comunque in tempo utile, la designazione del legale incaricato.

La Società garantisce le spese relative alla prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale (con esclusione di multe od ammende) sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

## **ART. 16 – Assicurazione presso diversi Assicuratori.**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

## **ART. 17 – Forma e validità delle comunicazioni.**

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. (anche a mano), od altro mezzo certo (telefax o simili) alla Società oppure al Broker incaricato.

## **ART. 18 – Interpretazione del contratto.**

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà adottata l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di assicurazione.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/O

### ART. 19 – Oggetto dell'assicurazione.

#### A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga, nei limiti dei massimali pattuiti, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere.

#### B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale,

interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D. Lgs n. 38/2000;
- b) ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D. Lgs 23/02/2000 n. 38 e successive modifiche cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazioni delle norme di Legge vigenti, o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL con esclusione comunque dell'asbestosi e silicosi.

Tale garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

- a) a volontaria mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
- b) a volontaria mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali del Contraente;

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili le disposizioni dell'ART. 13 *Obblighi in caso di sinistro* il Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche.

## **ART. 20 – Estensioni di garanzia e/o garanzie complementari sempre operanti.**

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

1. proprietà e/o conduzione e/o utenza e/o uso degli immobili (comprese le tensostrutture e tendostrutture) compresi quelli destinati a pubblici servizi o attività istituzionali (compresa la rete fognaria comunale), di strutture mobili, di campi da gioco, parchi, giardini, alberi anche ad alto fusto, di impianti o centri sportivi, piscine, piste ciclabili, palestre, stadi e loro attrezzature e macchinari, nonché proprietà di ruderi monumentali e non, antenne, ripetitori, ponti radio e simili e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri; esclusa in ogni caso la responsabilità civile di altri affittuari/utilizzatori/utenti di immobili comunali a qualunque uso destinati.

La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Contraente.

Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria eseguita direttamente dal Contraente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia;
  - da spargimento d'acqua e/o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture o tubazioni; per i danni conseguenti a rotture accidentali di tubazioni si stabilisce una franchigia assoluta di € 250,00;
2. proprietà di acquedotti con relativa rete di distribuzione ed erogazione; sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. La garanzia comprende



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

- i danni alla persona da erogazione di acqua alterata. Proprietà e gestione di sorgenti d'acqua naturale (compresa l'erogazione e la distribuzione).
3. proprietà di porti turistici, proprietà e gestione di pontili galleggianti e relative pertinenze la garanzia, limitatamente ai danni ai natanti, viene prestata con il massimo risarcimento di € 15.000,00 per sinistro e con il limite di € 30.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro.
  4. proprietà di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti da rotture accidentali di tubazioni sotterranee.
  5. proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano e a traino animale.
  6. proprietà, uso, installazione ovunque di cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, insegne e simili.
  7. esercizio di stazioni di rilevamento o di centraline per la registrazione dei dati riguardanti l'inquinamento.
  8. esercizio e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività, nonché per l'uso di gru e bracci caricati su detti mezzi.
  9. esercizio di farmacie comunali, subordinata al possesso, da parte dei dipendenti del Contraente, addetti alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta, compresi i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, e comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati.  
Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. L'assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza.
  10. esercizio di scuole di qualsiasi ordine e grado, colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri culturali, cinema, teatri, musei e simili, macelli pubblici, mercati, canili municipali, foro boario, locali per servizi igienici e bagni pubblici, cimiteri (con relativi impianti e macchinari), ambulatori, poliambulatori, laboratori di analisi (con l'esclusione della responsabilità medica), circoli ricreativi.
  11. esercizio di parcheggi, autorimesse ed autosilo custoditi e non: per i danni ai veicoli in consegna e/o custodia al Contraente, la garanzia viene prestata con il limite di € 100.000,00 per anno assicurativo.
  12. esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti e somministrati direttamente dall'Ente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio di origine del prodotto. L'assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza.





# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

13. esercizio diretto dell'attività di nettezza urbana, compreso l'uso di cassonetti, campane per la raccolta di residui vetri, carte ed altro materiale e contenitori vari. E' compresa la proprietà e/o esercizio di impianto di incenerimento. Tale garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose.
14. esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal Contraente, compresi quelli di affissione, assistenza, beneficenza e pubblica sicurezza (compreso l'impiego per servizio, da parte di personale autorizzato all'uso di armi da fuoco e cani).
15. organizzazione di gite, visite guidate, manifestazioni culturali, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'art. 3 della Legge 21/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni) ricreative, politiche, religiose, mostre, mercati, esposizioni e fiere di carattere temporaneo, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands, tensostrutture e tendostrutture.
16. mancata od insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento di semafori e di altre strutture concernenti la circolazione stradale.
17. attività di manutenzione di ponti, corsi d'acqua, canali, rete viaria di proprietà dell'Ente.
18. attività di sgombero neve della rete viaria dell'Ente, di giardini, parchi, aree attrezzate e/o adibite a verde pubblico in genere, purchè i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei.
19. gestione dei servizi socio-assistenziali/sanitari/educativi e per le opere di assistentato con riferimento all'affidamento o all'assistenza di minori, compresa l'attività di tutela esercitata ai sensi di Legge, e di persone portatrici di handicap per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, semprecchè detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all'Assicurato/Contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento.  
Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerati terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche.  
Per questa specifica estensione il limite di risarcimento massimo annuo per uno o più sinistri viene stabilito in € 5.000,00 con l'applicazione di una franchigia fissa, per ogni evento, di € 100,00.
20. la responsabilità civile personale dei dipendenti e degli Amministratori del Contraente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi compresa la responsabilità ai sensi del T.U. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
21. la committenza per lavori e/o servizi in genere, compreso quanto previsto dalle norme di cui al T.U. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

22. lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all'eventuale assunzione nell'organico del Contraente nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti semprechè sia riscontrata la responsabilità dell'Ente nell'evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
23. danni cagionati a terzi da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente svolgono attività, anche saltuarie ed occasionali, per conto dell'Ente; la garanzia vale per gli infortuni da questi subiti in occasione di lavoro o di servizio escluse le malattie professionali; la garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra descritti per danni involontariamente cagionati a terzi o tra loro nello svolgimento delle rispettive mansioni per conto dell'Ente.
24. premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T./R.C.O. si estendono ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ed ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale) nei termini seguenti:
  - a) tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di Legge, l'Assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia R.C.O. prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art. 1918 C.C.;
  - b) sono compresi i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o dipendenti dell'assicurato;
  - c) la garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi versati dall'Assicurato a tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell'Assicurato;
  - d) in caso di responsabilità fra l'assicurato, il suo personale ed i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico;
  - e) ai danni subiti e/o provocati dai prestatori d'opera qui assicurati si applicano le franchigie previste in polizza;
  - f) la garanzia non opera per ogni tipo di richiesta derivante da loro responsabilità civile professionale;
  - g) non sono compresi in garanzia i danni provocati al Contraente/Assicurato.
25. danni cagionati a terzi dai dipendenti e/o collaboratori e/o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, ai sensi dell'art. 2049 C.C.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

- Questa estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa pari ai massimali assicurati per il mezzo usato, col minimo dei massimali di garanzia più bassi previsti dalla Legge 21/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni.
26. premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, veicoli immatricolati ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente degli stessi per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
  27. danni provocati ad veicoli in genere di terzi, rimossi con autoveicoli appositamente attrezzati. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo di € 50.000,00.
  28. danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici.  
L'assicurazione si intende inoltre estesa ai danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite dai fabbricati di proprietà e/o uso comunque al Contraente, a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture; tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di € 200.000,00.
  29. danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei danni conseguenti ad incendio dei fabbricati e loro contenuto di proprietà e/o uso all'Assicurato. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di € 500.000,00 e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per singolo sinistro.
  30. danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purchè conseguenti a danni risarcibili a termine di polizza. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.
  31. danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di € 50.000,00 e con applicazione di una franchigia fissa di € 260,00 per singolo sinistro.
  32. danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

- dall'Assicurato sui mezzi stessi; tale garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 260,00 per sinistro.
33. danni dovuti a franamento o cedimento del terreno. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00 e con franchigia fissa assoluta di € 500,00 per sinistro.
  34. danni a condutture, tubazioni sotterranee e tombinature, in conseguenza di scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere. Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 155.000,00 e con applicazione di una franchigia assoluta di € 260,00 per singolosinistro.
  35. danni da scavo, posa e reinterro di opere ed installazioni in genere eseguite dall'Assicurato o commissionati a terzi (in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza).
  36. danni da furto mediante l'utilizzo di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità per un massimo di € 10.000,00 per sinistro ed € 100.000,00 per anno assicurativo.
  37. danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato con una franchigia di € 100,00 per sinistro e un massimo risarcimento di €200.000,00 per anno assicurativo.

## **ART. 21 – Persone considerate “Terzi”.**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati “Terzi” rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “Terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O.. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi fra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

## **ART. 22 – Pluralità di Assicurati.**

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

## **ART. 23 – Esclusioni.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di veicoli a motore, natanti ed aeromobili, nonché alle persone ed alle cose su di essi trasportate, nonché i rischi soggetti all'assicurazione come previsto dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni
- b) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera quelli non avvenuti nel corso



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

- dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- c) causati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti;
  - d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamenti dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto indicato al punto 27 dell'ART. 20;
  - e) a condutture ed impianti sotterranei in genere, salvo quanto indicato al punto 33 dell'ART. 20;
  - f) da detenzione od impiego di esplosivo;
  - g) da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - h) dovuti a distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
  - i) riconducibili all'attività delle Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Consorzi Intercomunali, A.S.L.;
  - j) da inosservanza della Legge sulla privacy;
  - k) per la presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;
  - l) da campi elettromagnetici;
  - m) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
  - n) esclusione danni da guerra, terrorismo e sabotaggio. Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile:
    - 1.i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
    - 2.i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
    - 3.i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte".

## **ART. 24 – Coassicurazione e delega.**

La sottoscritta Compagnia delegataria dichiara di aver ricevuto un mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto costituito da polizza o appendice a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Compagnia delegataria sul documento di assicurazione lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto di polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto si intendono fatte o ricevute dalla Compagnia delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Compagnia delegataria è incaricata dalla coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione ed in particolare dell'esazione dell'intero premio, del rilascio delle relative quietanze nonché della liquidazione dei danni.

## **ART. 25 – Certificazione sinistrosità.**

120 giorni prima della scadenza contrattuale la Compagnia delegataria dovrà fornire per iscritto alla Contraente un dettagliato rapporto relativo ai sinistri denunciati dalla data di decorrenza precisando in particolare:

- numero totale sinistri denunciati,
- numero totale sinistri liquidati,
- importo totale sinistri liquidati,
- importo totale sinistri riservati,
- numero totale sinistri riservati.

## **ART. 26 – Clausola Broker.**

Poiché l'Ente si avvale per la consulenza, gestione ed esecuzione del presente contratto del Broker Dott. Dario Borioli, Piazza Matteotti, 35 Verbania, iscrizione Registro Unico Intermediari n. B000013497, l'Agenzia dovrà farsi carico della liquidazione della remunerazione del broker determinata nella percentuale del **14% sul premio imponibile annuo** (o per minor frazione) per tutta la durata contrattuale entro 15gg. dall'avvenuto incasso dei relativi premi.

Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Dott. Dario Borioli che tratterà con l'Agenzia.

In caso di pagamento effettuato dall'Ente al broker quest'ultimo comunicherà l'avvenuto incasso via fax all'Agenzia e provvederà ad effettuare la rimessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso.

Agli effetti tutti della presente polizza ogni comunicazione fatta dal broker in nome e per conto del Contraente alla Compagnia delegataria si intenderà come fatta dal Contraente.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA TUTELA LEGALE (LOTTO - 2)

La garanzia è prestata per la copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa stragiudiziali e giudiziali comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della Controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati, per i fatti ed atti connessi alla funzione esercitata (compresi rischi connessi alla circolazione di auto/motoveicoli).

La garanzia è operante in sede processuale a favore degli assicurati di cui all'art. 7 che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio, all'adempimento dei compiti d'ufficio o all'esecuzione del mandato, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa/contabile/tributaria, in ogni stato e grado di giudizio.

### MASSIMALI ASSICURATA:

€ 25.000,00 PER EVENTO CON IL LIMITE DI

€ 50.000,00 PER ANNO ASSICURATIVO

La Compagnia provvederà per ogni sinistro al pagamento del "fondo spese" richiesto dal Legale incaricato contro rilascio di regolare fattura fino ad un massimo di

€ 10.000,00 PER EVENTO

Tale pagamento costituirà un anticipo rispetto al massimale assicurato.

**Decorrenza h. 24 del 31.12.2010 Scadenza h. 24 del 31.12.2014**  
**Scadenza anniversaria 31.12. di ogni anno.**

Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza indicata senza obbligo di disdetta.

È facoltà del Contraente, entro 30gg. dalla scadenza contrattuale chiedere alla Compagnia la proroga del presente contratto, al fine di espletare le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto.

La Compagnia si impegna a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150gg.; il relativo rateo di premio anticipato sarà pari a 1/10 del premio annuo lordo per ogni mese di proroga.

*Si conviene fra le Parti che le seguenti norme dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.*



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione
<b>COMPAGNIA O SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dalla Compagnia
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
<b>FATTO ILLECITO</b>	il fatto illecito consiste nell'inosservanza di una norma di Legge posta a tutela della collettività o di un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo
<b>DANNO EXTRACONTRATTUALE</b>	è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucchiolevoli o tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso





# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **VERTENZA CONTRATTUALE**

controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di parti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni

## **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE**

è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice per evitarlo

## **TRANSAZIONE**

accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono

## **REATO**

violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante

## **PROCEDIMENTO PENALE**

inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene indicazione della norma violata ed il titolo (colposo, doloso, preterintenzionale) del reato ascritto

## **DELITTO COLPOSO**

è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge Penale commesso per negligenza, imperizia o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo

## **DELITTO PRETERINTENZIONALE**

si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **DELITTO DOLOSO**

è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali

## **SPESE DI GIUSTIZIA**

sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **ART. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt 1892 – 1893 – 1894 del C.C.

### **ART. 2 – Buona fede.**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso purchè il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **ART. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.**

L'assicurazione decorre dalle h. 24 del giorno indicato in polizza anche se il premio viene versato entro i 30 gg. successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'eventuale Broker incaricato che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle h. 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

### **ART. 4 – Modifiche dell'assicurazione.**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART. 5 – Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso scritto di 120 gg.; in caso di recesso da parte della Compagnia quest'ultima rimborserà, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di copertura non goduto.

### **ART. 6 – Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

### **ART. 7 – Foro competente.**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

### **ART. 8 – Rinvio alle norme di Legge.**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## ART. 9 – Interpretazione del contratto.

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà adottata l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

### ART. 1 – Rischi assicurati.

La Compagnia si obbliga a risarcire, nei limiti del massimale e delle condizioni previste, le spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dagli Assicurati.

Si intendono per tali:

- Le spese per l'intervento di un Legale;
- Le spese peritali e arbitrali;
- Le spese di giustizia;
- Oneri fiscali degli atti giudiziali;
- Le spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell'Assicurato saranno di esclusiva pertinenza della Compagnia che le ha sostenute anche in via di surroga in base all'art. 1916 C.C.

### Art. 2 – Esclusioni.

La garanzia non è operante per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) conflitto di interesse tra Contraente ed Assicurato;
- c) fatti non strettamente connessi al servizio ed alle mansioni dell'Assicurato;
- d) controversie per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento;
- e) atti dolosi compiuti dall'Assicurato; la Compagnia rimborserà ugualmente le spese legali e peritali in caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato o qualora il reato venga derubricato da doloso a colposo, ferma restando l'esclusione della garanzia qualora il reato venga estinto per amnistia o cancellato per indulto;
- f) le vertenze per le quali l'onere della gestione è a carico dell'Assicuratore della polizza R.C.T./O. ai sensi dell'art. 1917 3° comma.

### ART 3 Validità della garanzia. Retroattività e Ultraattività.

- a) La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 2 anni dalla data di decorrenza della presente polizza.
- b) Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

- c) L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 2, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.  
La vertenza si considera insorta nel momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio

## **ART. 4 – Limiti territoriali**

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni o inadempienze verificatisi nei Paesi della CEE trattate avanti l'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Si intendono inoltre comprese le controversie riguardanti la responsabilità extra contrattuale o penale derivante da fatti verificatisi nei Paesi della CEE, in Svizzera trattate avanti l'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

## **ART. 5 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.**

L'Assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 20 gg. da quando ne ha avuta conoscenza ed è tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti ed i documenti richiesti nonché la precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro.

L'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia, entro 10 gg. dal ricevimento, gli atti giudiziali notificatigli e qualsiasi altra comunicazione che gli pervenga.

L'Assicurato, all'atto della denuncia, può indicare alla Compagnia un Legale di propria fiducia; la procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato che fornirà inoltre la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore; la procedura indicata vale anche per la scelta di un eventuale perito. In caso contrario, se non sussiste conflitto di interesse con la Compagnia, la stessa è autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato dovrà conferire regolare mandato.

## **ART. 6 – Gestione del sinistro.**

La Compagnia, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni tentativo per addivenire ad un bonario componimento della vertenza.

Per l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi; in caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Compagnia sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice Superiore ed in caso di divergenza verrà demandata alla giustizia ordinaria.

## **ART. 7 – Soggetti assicurati e determinazione del premio.**

Sono considerati soggetti assicurati:

- Ente
- Amministratori/Consiglieri n. 13
- Segretario n. 1
- Dipendenti n. 12



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

## **ART. 8 – Premio annuo lordo e regolazione del premio.**

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo fermo il premio minimo stabilito in polizza pari al 50% del premio lordo annuo.

A tal fine al termine di ogni anno assicurativo il Contraente, su richiesta della Compagnia, è tenuto a comunicare le variazioni intervenute affinché la Compagnia possa procedere al regolamento definitivo del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dal regolamento premio dovranno essere pagate nei 30 gg. successivi alla presentazione di apposita appendice.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli ed il Contraente è tenuto a fornire le documentazioni richieste.

## **COASSICURAZIONE E DELEGA (per polizze assunte in coassicurazione).**

La sottoscritta Compagnia delegataria dichiara di aver ricevuto un mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto costituito da polizza o appendice a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Compagnia delegataria sul documento di assicurazione lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto di polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto si intendono fatte o ricevute dalla Compagnia delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Compagnia delegataria è incaricata dalla coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione ed in particolare dell'esazione dell'intero premio, del rilascio delle relative quietanze nonché della liquidazione dei danni.

## **CERTIFICAZIONE SINISTROSITA'**

Novanta giorni prima della scadenza contrattuale la Compagnia delegataria dovrà fornire per iscritto alla Contraente un dettagliato rapporto relativo ai sinistri denunciati dalla data di decorrenza precisando in particolare:

- Numero totale sinistri denunciati
- Numero totale sinistri liquidati
- Numero totale sinistri riservati
- Importo totale sinistri liquidati
- Importo totale sinistri riservati

## **CLAUSOLA BROKER**

Poiché il Comune di Mergozzo si avvale per la consulenza, gestione ed esecuzione del presente contratto del broker Dott. Dario Borioli, Piazza Matteotti, 35 Verbania, iscrizione Registro Unico Intermediari n. B000013497, l'Agenzia dovrà farsi carico della liquidazione della remunerazione del broker determinata nella percentuale del **18% sul premio imponibile annuo** (o per minore frazione) per tutta la durata contrattuale entro 15 gg. dall'avvenuto incasso dei relativi premi.

Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Dott. Dario Borioli che tratterà con l'Agenzia.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

In caso di pagamento effettuato dall'Ente al broker quest'ultimo comunicherà l'avvenuto incasso via fax all'Agenzia e provvederà ad effettuare la rimessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso.

Agli effetti tutti della presente polizza ogni comunicazione fatta dal broker in nome e per conto del Contraente alla Compagnia delegataria si intenderà come fatta dal Contraente.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **POLIZZA INCENDIO – FURTO – KASKO – E GARANZIE ACCESSORIE**

### **VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE**

**(LOTTO – 3)**

SI ASSICURANO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, CON IL LIMITE DI INDENNIZZO DI € **15.000,00** PER MEZZO DI TRASPORTO E PER LE GARANZIE DI SEGUITO PRECISATE, I VEICOLI INTESTATI AL PRA AGLI AMMINISTRATORI ED AI DIPENDENTI (anche se di proprietà del coniuge, di altri familiari conviventi o conviventi more uxorio) DELLA CONTRAENTE ED UTILIZZATI LIMITATAMENTE A MISSIONI E/O SERVIZIO DURANTE IL TEMPO E SUL PERCORSO STRETTAMENTE NECESSARI PER LA LORO ESECUZIONE.

Il premio annuo lordo è calcolato sulla base dei parametri appresso indicati:

- 1) PERCORRENZA ANNUA EFFETTUATA DAI DIPENDENTI IN MISSIONE: km. 5.000
- 2) N. 13 AMMINISTRATORI

**Decorrenza h. 24 del 31.12.2010. Scadenza h. 24 del 31.12.2014.**

**Scadenza anniversaria 31.12. di ogni anno.**

Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza indicata senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro 30 gg. dalla scadenza contrattuale chiedere alla Compagnia la proroga del presente contratto, al fine di espletare le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto.

La Compagnia s'impegna a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150 gg.; il relativo rateo di premio anticipato sarà pari a 1/10 del premio annuo lordo per ogni mese di proroga.





# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

*Si conviene fra le Parti che le seguenti norme dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.*

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione
<b>COMPAGNIA O SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>	la forma di assicurazione per la quale la Compagnia risarcisce i danni fino alla concorrenza del massimale indicato



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## OPTIONAL

l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

## ACCESSORIO

l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### **ART 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892-1893-1894 del CC.

### **ART 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.**

L'assicurazione decorre dalle h. 24 del giorno indicato in polizza anche se il premio viene versato entro i 30 gg. successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'eventuale Broker incaricato che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle h. 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

### **ART 3 Modifiche dell'Assicurazione.**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART 4 Aggravamento del rischio.**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del CC.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **ART 5 Buona fede.**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso purché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

## **ART 6 Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del CC. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **ART 7 Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso scritto di 120 gg.; in caso di recesso da parte della Compagnia quest'ultima rimborserà, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di copertura non goduto.

## **ART 8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del CC;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
- darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 20 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 del CC.

L'avviso deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, il tipo, il modello e la targa del mezzo utilizzato, le indicazioni delle conseguenze e dell'entità del danno supportata da preventivo e dalla fotocopia della patente di guida nonché gli estremi di eventuali controparti.

L'inadempimento degli obblighi indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art 1915 del CC.

## **ART 9 Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/ Assicurato.

## **ART 10 Foro competente.**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

## **ART 11 Rinvio alle norme di Legge.**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

## **ART 12 Interpretazione del contratto.**



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà adottata l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/ Assicurato su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di assicurazione.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### ART 1 Rischi assicurati.

La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti delle condizioni previste, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati causati da:

- **Incendio, fulmine, esplosione e scoppio;**
- **Furto totale o parziale;**
- **Furto di accessori;**
- **Kasko** (collisione con altri veicoli, urto di ostacoli, ribaltamento e uscita di strada);
- **Rottura cristalli** (rottore accidentali di parabrezza, lunotto posteriore e finestrature laterali) fino a un massimo di € 750,00 per sinistro.
- **Eventi atmosferici** (inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine);
- **Eventi socio politici** (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici).

### ART 2 Esclusioni.

Si intendono esclusi i danni:

- determinati od agevolati da dolo del Contraente e/o Assicurato, delle persone con loro conviventi e di quelle incaricate delle riparazioni o custodia del veicolo assicurato;
- causati da cose o animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino, manovre a spinta o a mano e quelli connessi alla circolazione fuori strada;
- causati da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, smottamenti, terremoti, alluvioni.

Limitatamente alla garanzia kasko si intendono esclusi anche i danni:

- alle apparecchiature ed attrezzature particolari quali apparecchi audiovisivi, radiotelefoni, giradischi, mangianastri e lettori cd nonché altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, pneumatici) se non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

### ART 3 Validità della garanzia.

Limitatamente ai dipendenti, la garanzia è operante a condizione che il Contraente registri in modo analitico su appositi registri o schede:

- generalità del dipendente e/o funzionario autorizzato alla trasferta;
- luogo, data, inizio e termine della missione;
- marca e targa del mezzo di trasporto;
- percorrenza chilometrica della missione.

Tali registrazioni devono essere costantemente aggiornate e messe a disposizione della Compagnia per eventuali accertamenti e controlli.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

## **ART 4 Limiti territoriali.**

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati della CEE.

## **ART 5 Premio annuo lordo e regolazione del premio.**

Poiché il premio annuo è stato calcolato su elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo fermo il premio minimo stabilito in polizza pari al 50% del premio lordo annuo.

A tal fine, al termine di ogni anno assicurativo il Contraente, su richiesta della Compagnia, è tenuto a comunicare la variazioni intervenute affinché la Compagnia possa procedere al regolamento definitivo del premio.

Le differenze **attive** risultanti dal regolamento premio dovranno essere pagate nei 30 gg. successivi alla presentazione di apposita appendice.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli ed il Contraente è tenuto a fornire le documentazioni richieste.

## **ART 6 Determinazione dell'ammontare del danno.**

Il danno, se parziale, è calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il costo dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie nonché le spese di custodia e i danni indiretti quali mancato godimento od uso, deprezzamento, ecc.

In caso di danno totale l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori stabilmente installati sui veicoli.

La Compagnia ha la facoltà di far eseguire direttamente, a regola d'arte, le riparazioni del mezzo danneggiato in officina di sua fiducia oppure di sostituire con altro mezzo di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il valore ante sinistro. In ogni caso la garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima per sinistro della somma assicurata.

## **ART 7 Procedura per la valutazione del danno.**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da questi designata;  
oppure a richiesta di una delle parti;
- b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico; i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere però alcun voto deliberativo.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture di riparazione; anche per i danni verificatisi all'estero la liquidazione verrà effettuata in Italia.

## **COASSICURAZIONE E DELEGA (per polizze assunte in coassicurazione).**

La sottoscritta Compagnia delegataria dichiara di aver ricevuto un mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto costituito da polizza o appendice a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Compagnia delegataria sul documento d'assicurazione lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto di polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto s'intendono fatte o ricevute dalla Compagnia delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Compagnia delegataria è incaricata dalla coassicuratrici dell'intera gestione della polizza d'assicurazione ed in particolare dell'esazione dell'intero premio, del rilascio delle relative quietanze nonché della liquidazione dei danni.

## **CERTIFICAZIONE SINISTROSITA'**

Novanta giorni prima della scadenza contrattuale la Compagnia delegataria dovrà fornire per iscritto alla Contraente un dettagliato rapporto relativo ai sinistri denunciati dalla data di decorrenza precisando in particolare:

- numero totale sinistri denunciati,
- numero totale sinistri liquidati;
- importo totale sinistri liquidati;

## **CLAUSOLA BROKER**

Poiché il Comune di Mergozzo si avvale per la consulenza, gestione ed esecuzione del presente contratto del broker dott. Dario Borioli, P.zza Matteotti, 35, Verbania, iscrizione Registro Unico Intermediari n°B000013497, l'Agenzia dovrà farsi carico della liquidazione della remunerazione del broker determinata nelle percentuali del **8,5% per le garanzie accessorie sui rispettivi premi imponibili annui** (o per minor frazione) per tutta la durata contrattuale entro 15 gg. dall'avvenuto incasso dei relativi premi.

Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal dott. Dario Borioli che tratterà con l'Agenzia.

In caso di pagamento effettuato dall'Ente al broker quest'ultimo comunicherà l'avvenuto incasso via fax all'Agenzia e provvederà ad effettuare la rimessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso.

Agli effetti tutti della presente polizza ogni comunicazione fatta dal broker in nome e per conto del Contraente alla Compagnia delegataria s'intenderà come fatta dal Contraente.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA FURTO E GARANZIE ACCESSORIE

(LOTTO – 4)

Si assicurano **A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO** gli enti appresso indicati ubicati in tutti i locali di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alla Contraente nell'ambito del Comune di Mergozzo con eccezione della garanzia "portavalori" che è operante su tutto il territorio nazionale comprese Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

### CAPITALI ASSICURATI

**1. VALORI – BENI MOBILI – OPERE D'ARTE** € **50.000,00**

**con i seguenti sottolimiti per sinistro:**

- DENARO O VALORI OVUNQUE RIPOSTI € 2.583,00
- RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI E REGISTRI € 5.164,00
- GUASTI DEI LADRI A FISSI ED INFISSI € 5.164,00
- ATTI VANDALICI € 20.000,00

**2. DENARO E VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA** € **5.164,00**

**3. PORTAVALORI** € **3.000,00**

**Il limite massimo di risarcimento per singolo oggetto si intende stabilito in € 25.823,00**

**Decorrenza h. 24 del 31.12.2010. Scadenza h. 24 del 31.12.2014.**

**Scadenza anniversaria 31.12. di ogni anno.**

Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza indicata senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro 30 gg. dalla scadenza contrattuale chiedere alla Compagnia la proroga del presente contratto, al fine di espletare le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto.

La Compagnia si impegna a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150 gg.; il relativo rateo di premio anticipato sarà pari a 1/10 del premio annuo lordo per ogni mese di proroga.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

*Si conviene fra le Parti che le seguenti norme dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.*

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione
<b>COMPAGNIA O SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>	la forma di assicurazione per la quale la Compagnia risarcisce i danni fino alla concorrenza del massimale indicato





# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

## **FURTO**

il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se o per gli altri

## **RAPINA**

reato commesso da chi per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene

## **ESTORSIONE**

reato commesso da chi costringe l'Assicurato, i suoi dipendenti e le persone ad essi assimilate a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza all'Assicurato e/o suoi dipendenti e/o ad altre persone. Sia la minaccia che la violenza che la consegna delle cose assicurate devono avvenire all'interno dei locali assicurati

## **VALORI**

Denaro (valuta italiana o estera, banconote, monete ecc.), libretti di risparmio, monete d'oro, oggetti d'oro ed in metalli preziosi, pietre preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni e qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupons, buoni pasto, buoni benzina e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni in denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi e qualsiasi altro documento rappresentante un valore il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi

## **BENI MOBILI**

merci, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, utensili e relativi cambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, impianti di prevenzione e di allarme, impianti ed apparecchiature telefoniche, radiofoniche, televisive, di amplificazione e di riproduzione del suono e dell'immagine, mobilio ed arredamento, mobili antichi, posaterie, vasellame, suppellettili, biancheria, macchine da scrivere e da calcolo, elaboratori elettronici, foto copiatori, telefax e qualsiasi altra attrezzatura per ufficio, archivi, registri, stampati, libri,



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

fotografie, cicli, motocicli, indumenti ed effetti personali di proprietà dei dipendenti e di eventuali ospiti e quant'altro inerente l'attività svolta dall'Assicurato esclusi i valori.

Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi.

## **OPERE D'ARTE**

Quadri, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzi, reperti archeologici, servizi di argenteria ed altri oggetti identificabili come tali

## **DIPENDENTI**

le persone che intrattengono con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se in via temporanea; sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni.

## **LOCALI**

qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato occupato od in uso al Contraente/ Assicurato elevato ad uno o più piani fuori terra con copertura del tetto, strutture portanti verticali, solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili

## **MEZZI DI CUSTODIA**

armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate

## **MEZZI DI CHIUSURA**

l'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi a quanto indicato.

Resta però inteso che qualora il furto venga perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi o qualora nei locali contenenti le cose assicurate vi sia presenza di persone e non vengano attivati i mezzi di protezione e chiusura la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza restando il 10% a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **ART 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt 1892-1893-1894 del C.C.

Il contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.

In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1910 C.C. per tutte quelle garanzie che rappresentino un rimborso di spese sostenute.

### **ART 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.**

L'assicurazione decorre dalle h. 24 del giorno indicato in polizza anche se il premio viene versato entro i 30 gg. successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'eventuale Broker incaricato che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle h. 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

### **ART 3) Modifiche dell'Assicurazione.**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART 4) Aggravamento del rischio.**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del CC.

### **ART 5) Buona fede.**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso purché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

Non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

## **ART 6) Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del CC. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **ART 7) Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso scritto di 90 gg.; in caso di recesso da parte della Compagnia quest'ultima rimborserà, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di copertura non goduto.

## **ART 8) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione di quelle rimaste anche se danneggiate;
2. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 20 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 del CC;
3. fare nei 15 gg. successivi all'avviso scritto all'Agenzia denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
4. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento;
5. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
6. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose rubate o danneggiate mettendo a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art 1915 del CC.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti 1 e 4 sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che la Compagnia provi che tali spese sono state affrontate inconsideratamente.

## **ART 9) Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/ Assicurato.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

## **ART 10) Foro competente.**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

## **ART 11) Rinvio alle norme di Legge.**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

## **ART 12) Interpretazione del contratto.**

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà adottata l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/ Assicurato su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di assicurazione.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

---

### **ART 1) Rischi assicurati.**

La Compagnia si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o perdite dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:

---

**Furto:** a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

---

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili, ovvero con uso di chiavi autentiche comprese quelle della cassaforte e/o dell'armadio corazzato sottratte con scasso, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dalle ubicazioni assicurate;
  - b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.

**Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti: la garanzia è operante anche se l'autore sia un dipendente del Contraente/Assicurato purché:**

---

- non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei mezzi di custodia e chiusura previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- il furto sia avvenuto a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

**Rapina.**

**Estorsione.**

**Portavalori:** la garanzia, limitatamente ai valori in genere, è prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nel prospetto "capitali assicurati" contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina commessa sulla persona portavalori mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto.

Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate dei trasporti dei valori la garanzia si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.

La garanzia è operante durante l'orario di servizio tra le h.07.00 e le h. 24.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184 /2010**

**Colpa grave:** si intendono compresi i sinistri determinati o agevolati da colpa grave dei dipendenti del Contraente/Assicurato e o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

**Atti vandalici:** la garanzia comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina e dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza dell'importo indicato nel prospetto "capitali assicurati".

**Guasti cagionati dai ladri:** la garanzia comprende i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni da atti vandalici) al fabbricato, ai fissi ed agli infissi costituenti i locali che contengono le cose assicurate compresi i danni ai mezzi di chiusura (vetri, vetrate, porte, cancelli, inferriate ecc.) in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza dell'importo indicato nel prospetto "capitali assicurati".

**Danni ai valori:** sono parificati ai danni da furto, rapina ed estorsione oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

**Archivi:** la garanzia comprende i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di documenti e registri sottratti comprese le spese necessarie per la loro ricostruzione e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi sino alla concorrenza dell'importo indicato nel prospetto "capitali assicurati".

**Spese ammortamento titoli:** si intende compreso l'indennizzo delle spese sostenute dal Contraente/ Assicurato per la procedura di ammortamento dei titoli sottratti.

## **ART 2) Reintegro automatico delle somme assicurate in seguito a sinistro.**

In caso di sinistro le somme assicurate alle singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.

Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di uguale importo; il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo dietro emissione di apposita appendice da parte della Compagnia.

## **ART 3) Esclusioni.**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazione militare, atti di guerra anche civile, ostilità, rivolta, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi
- b) agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori;
- c) commessi o agevolati con dolo da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (salvo quanto previsto dalle garanzie "colpa grave dei dipendenti" e "furto commesso e/o agevolato dai dipendenti");
- d) commessi o agevolati con dolo da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono ( salvo quanto previsto dalle garanzie "colpa grave dei dipendenti" e "furto commesso e/o agevolato dai dipendenti").





# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

## **ART 4) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## **ART 5) Assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.**

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dalla Contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente.

## **ART 6) Ispezione delle cose assicurate.**

La Compagnia ha sempre il diritto di visionare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

## **ART 7) Esagerazione dolosa del danno.**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce del sinistro perde il diritto all'indennizzo.

## **ART 8) Procedura per la valutazione del danno.**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da questi designata;

oppure a richiesta di una delle parti;

b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico; i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere però alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## ART 9) Mandato dei periti.

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8 delle "Norme che regolano l'assicurazione";
- verificare l'esistenza e la qualità delle cose assicurate;  
procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese e di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 8 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fino da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## ART 10) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno indennizzabile.

L'ammontare del danno risarcibile è determinato come di seguito indicato:

- per i valori esclusi i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore nominale;
- per i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro o, se non vi è prezzo di mercato in tale giorno, il valore concordato tra le parti secondo le quotazioni della Borsa Valori di Milano; se i titoli non fossero quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali della Borsa Valori ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borse di Milano;
- per i titoli di credito: la Compagnia liquiderà l'indennizzo non prima delle rispettive scadenze con l'intesa che l'Assicurato dovrà restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci; limitatamente agli effetti cambiari resta inteso che la garanzia è operante solo per gli effetti per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- per i beni mobili: la differenza tra il valore delle cose assicurate al momento del sinistro ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro stesso;  
il "valore al momento del sinistro" è dato dal costo di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati;
- per le opere d'arte:  
in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;  
in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento subito per effetto del restauro con l'intesa che la somma di tali importi non potrà comunque superare il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

## **ART 11) Assicurazione presso diversi assicuratori.**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

## **ART 12) Limite massimo dell'indennizzo.**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## **ART 13) Pagamento dell'indennizzo.**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg. dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.3 lettera b), c) e d).

Si conviene in ogni caso che la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, con l'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza del diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di polizza.

## **ART 14) Recupero delle cose assicurate.**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente/ Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse cose o di farle vendere.

In quest'ultimo caso, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Compagnia.

Per le cose rubate che siano state recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **GARANZIE AGGIUNTIVE**

### **ENTI IN LEASING**

Dalla presente garanzia si intendono esclusi macchinari, attrezzature ed enti in genere appoggiati a contratti di leasing qualora già coperti da identica garanzia assicurativa.

### **ESONERO DICHIARAZIONI**

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dal rendere dichiarazioni alla Compagnia purché le stesse non determinino un aggravamento ai sensi dell'art. 1898 del C.C.; sono del pari esonerati dall'obbligo di comunicare altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati

### **DIMINUZIONE DEL RISCHIO E DEI CAPITALI ASSICURATI**

Fermo quanto disposto dall'art. 6 delle "norme che regolano l'assicurazione in generale" si conviene che in caso di diminuzione di rischio e/o dei capitali assicurati la riduzione di premio sarà immediata.

La Compagnia rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, in occasione del primo rinnovo annuale.

### **COASSICURAZIONE E DELEGA (per polizze assunte in coassicurazione)**

La sottoscritta Compagnia delegataria dichiara di aver ricevuto un mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto costituito da polizza o appendice a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Compagnia delegataria sul documento di assicurazione lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto di polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto si intendono fatte o ricevute dalla Compagnia delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Compagnia delegataria è incaricata dalle coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione ed in particolare dell'esazione dell'intero premio, del rilascio delle relative quietanze, nonché della liquidazione dei danni.

### **CERTIFICAZIONE SINISTROSITA'**

Novanta giorni prima della scadenza contrattuale la compagnia delegataria dovrà fornire per iscritto alla contraente un dettagliato rapporto relativo ai sinistri denunciati dalla data di decorrenza del presente contratto precisando in particolare:

- a) numero totale dei sinistri denunciati
- b) numero totale dei sinistri liquidati
- c) importo totale dei sinistri liquidati



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **CLAUSOLA BROKER**

Poiché il Comune di Mergozzo si avvale per la consulenza, gestione ed esecuzione del presente contratto del broker dott. Dario Borioli, P.zza Matteotti, 35, Verbania, iscrizione Registro Unico Intermediari n° B000013497, l'Agenzia dovrà farsi carico della liquidazione della remunerazione del broker determinata nella percentuale del **16% sul premio imponibile annuo** (o per minor frazione) per tutta la durata contrattuale entro 15 gg. dall'avvenuto incasso dei relativi premi.

Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal dott. Dario Borioli che tratterà con l'Agenzia.

In caso di pagamento effettuato dall'Ente al broker quest'ultimo comunicherà l'avvenuto incasso via fax all'Agenzia e provvederà ad effettuare la rimessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso.

Agli effetti tutti della presente polizza ogni comunicazione fatta dal broker in nome e per conto del Contraente alla Compagnia delegataria si intenderà come fatta dal Contraente.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **CAPITOLATO SPECIALE** **POLIZZA INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE**

**(LOTTO - 5)**

### **DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI**

Premesso che la Contraente è proprietaria di fabbricati ed altri immobili oppure, se non di proprietà, ne ha il godimento, per uso proprio o altrui e/o la custodia, adibiti ad usi diversi ed ovunque dislocati sul territorio nazionale; si intendono coperti dalla presente assicurazione i FABBRICATI (di proprietà o di terzi in uso) come da definizioni e pertanto:

TUTTI GLI IMMOBILI (anche in corso di costruzione/ristrutturazione compresi i materiali a piè d'opera), le statue, i monumenti e qualsiasi altro ente considerato immobile per destinazione o natura compresi cabine elettriche, erogatori e apparecchi distributori di ogni genere. Si precisa che i fabbricati sono tutti destinati ad usi civili, socio assistenziali, turistici, ricreativi (abitazioni civili, uffici, biblioteche, musei, scuole, palestre, impianti e campi sportivi/ricreativi, porti turistici, ripetitori, antenne e ponti radio, ecc.), nonché, per una quota non superiore al 5% della superficie complessiva dei fabbricati assicurati, ad attività commerciali, artigiane e di servizio di vario tipo.

Premesso inoltre che la Contraente è proprietaria di enti mobili oppure, se non di proprietà, ne ha il godimento, per uso proprio o altrui e/o la custodia e che tali enti possono essere ovunque ubicati, anche all'aperto, sul territorio nazionale; si intendono coperti dalla presente assicurazione alla voce CONTENUTO: le ATTREZZATURE, gli ARREDAMENTI/ARREDAMENTI URBANI e gli IMPIANTI, le MERCI e le APPARECCHIATURE ELETTRONICHE come da definizioni.

Tutti gli enti assicurati sono identificati o identificabili dai documenti ufficiali della Contraente che la stessa si impegna ad esibire a richiesta della Compagnia.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

*Determina Settore Finanziario n. 184 /2010*

## **PARTITE SOMME ASSICURATE:**

1) FABBRICATI	€	7.000.000,00
2) CONTENUTO	€	200.000,00
3) RICORSO TERZI/LOCATARI	€	1.000.000,00

**Decorrenza h. 24 del 31.12.2010. Scadenza h. 24 del 31.12.2014.**

**Scadenza anniversaria 31.12. di ogni anno.**

Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza indicata senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro 30 gg. dalla scadenza contrattuale chiedere alla Compagnia la proroga del presente contratto, al fine di espletare le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto.

La Compagnia si impegna a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150 gg.; il relativo rateo di premio anticipato sarà pari a 1/10 del premio annuo lordo per ogni mese di proroga.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184 /2010

EVENTI	FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E ANNUALITA' ASSICURATIVA
ACQUA CONDOTTA E INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	€ 250,00	€ 100.000,00
DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO	NESSUNA	€ 155.000,00
EVENTI ATMOSFERICI E SOCIO POLITICI  TERRORISMO	€ 500,00  Scoperto 20% con il minimo di € 10.000,00	50% per singola ubicazione  50% per singola ubicazione con il massimo di € 1.000.000,00 al netto di franchigie e scoperti con il limite in aggregato per sinistro ed anno assicurativo per tutte le ubicazioni di € 3.000.000,00
FENOMENO ELETTRICO	€ 100,00	€ 20.000,00
FUMO	€ 100,00	NESSUNO
GELO	€ 500,00	€ 50.000,00
INONDAZIONI ALLUVIONI, ALLAGAMENTI E TERREMOTO	€ 5.000,00 per singola ubicazione	50% per singola ubicazione con il limite in aggregato per sinistro ed anno assicurativo per tutte le ubicazioni di € 2.000.000,00
ROTTURA LASTRE	NESSUNA	€ 5.000,00
ACQUA PIOVANA	€ 500,00	€ 50.000,00





# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

RIMBORSO ONORARI PERITI	NESSUNA	€ 26.000,00
SOVRACCARICO NEVE	€ 500,00	30% per singola ubicazione
SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIA ACQUA CONDOTTA, E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE E FUORIUSCITA DI LIQUIDI IN GENERE	€ 250,00	€ 30.000,00
URTO VEICOLI	€ 250,00	NESSUNO
ONERI URBANIZZAZIONE	DI NESSUNA	€ 30.000,00



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione
<b>COMPAGNIA O SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>	la forma di assicurazione per la quale la Compagnia risarcisce i danni fino alla concorrenza del massimale indicato
<b>VALORE INTERO</b>	valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del C.C., nei limiti delle somme assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti come indicato in apposito prospetto riassuntivo



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

**INCENDIO:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**SCOPPIO:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**FABBRICATI:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione compresi cabine elettriche, recinzioni, cancelli e cancellate, box, mosaici, affreschi, basso rilievi, moquettes, ornamenti murari e soluzioni architettoniche con particolare valore artistico e quant'altro di analogo nulla escluso.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alle relative quote di partecipazione delle parti comuni del fabbricato ad esso spettante.

**ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ED IMPIANTI:** complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste, elettrodomestici, attrezzi, macchine elettroniche, mobilio, arredi, arredi urbani, impianti di illuminazione con relativi supporti, antenne, ponti radio, ripetitori, macchine d'ufficio, scaffalature, impianti, macchinari e mezzi di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio nonché mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A., impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento, segnalazione stradale e di comunicazione, pannelli/insegne anche luminose, utensili con relativi ricambi e basamenti, registri, cancelleria.

Sono inoltre compresi: monete, biglietti di banca, banconote, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici, macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, quadri, dipinti, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico; cose di terzi in genere, indumenti ed effetti personali dei dipendenti, accompagnatori e visitatori e quant'altro inerente alle attività svolte nulla escluso ed eccettuato.

**APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:** sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo e di automazione, elaboratori e calcolatori elettronici con relativi supporti dati.

**MERCI:** merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semi lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ricambi di lavorazione compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore Finanziario n. 184 /2010***

**ESPLODENTI:** sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art 83 del R.D. N. 635 del 6.5.1940 e relativo allegato A.

**MERCI SPECIALI:** si intendono per tali polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare, espansive e sughero grezzo, carta, carta da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatta, cotonei sodi, cascami tessili e ritagli di tessuti.

**INFIAMMABILI:** gas combustibili, sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali. Sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o con l'aria umida, sviluppano gas combustibile.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/77 allegato V.

**INCOMBUSTIBILI:** si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**TETTO:** l'insieme delle strutture portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene) destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**SOLAI:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

*Si conviene fra le parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni/dichiarazioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.*

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **ART 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892-1893-1894 del CC.

### **ART 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.**

L'assicurazione decorre dalle h. 24 del giorno indicato in polizza anche se il premio viene versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'eventuale Broker incaricato che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle h. 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

### **ART 3 Modifiche dell'Assicurazione.**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART 4 Aggravamento del rischio.**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del CC.

### **ART 5 Buona fede.**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso purché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

## **ART 6 Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del CC. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **ART 7 Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso scritto di 90gg.; in caso di recesso da parte della Compagnia quest'ultima rimborserà, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di copertura non goduto; senza procedere ad alcun recupero provvigionale nei confronti del Broker del Contraente.

## **ART 8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del CC;
2. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 20 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del CC;  
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del CC;
3. fare, su richiesta dell'Agenzia o della Compagnia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
4. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate mettendo a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini della loro indagine e verifica.

## **ART 9 Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/ Assicurato.

## **ART 10 Foro competente.**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

## **ART 11 Rinvio alle norme di Legge.**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

## **ART 12 Interpretazione del contratto.**

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà adottata l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/ Assicurato su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di assicurazione.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

### ART 1 Rischi assicurati.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- **Incendio.**
- **Fulmine.**
- **Esplosione e scoppio** sia interni che esterni.
- **Implosione.**
- **Autocombustione - autofermentazione.**
- **Caduta di meteoriti, corpi orbitanti, veicoli spaziali, aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate.**
- **Onda sonica** ovvero onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.
- **Fumo, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi** purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse.
- **Guasti** alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio (si intendono compresi anche quelli prodotti dall'Autorità, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o le conseguenze in genere degli altri eventi garantiti).
- Sono inoltre indennizzabili le **spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare** al più vicino scarico i residui del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore somma assicurata indicata nell'apposita partita senza l'applicazione della regola proporzionale; si intendono inoltre comprese le spese sostenute dall'Assicurato per la rimozione ed il successivo collocamento degli enti costituenti "contenuto" a seguito di sinistro risarcibile, onde permettere il ripristino dei locali; quest'estensione si intende prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto.
- **Fenomeno elettrico** a macchine, apparecchi, circuiti ed impianti elettrici ed elettronici nonché apparecchiature elettroniche per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche quando si manifestino sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.
- **Acqua condotta:** danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico sanitari e tecnici, compresi gronde e pluviali esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi compresi quelli causati da gelo o occlusione.

Si intendono comprese le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto.

Si intendono esclusi i danni causati da umidità e stillicidio mentre si intendono compresi i danni da traboccamento o rigurgito di fognature facenti parte dell'impianto di pertinenza dei fabbricati.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

- **Colaggio** di impianti automatici di estinzione a seguito di fuoriuscita accidentale di fluidi per guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse le relative alimentazioni **nonché fuoriuscita di liquidi in genere.**

Si intendono esclusi i danni:

- conseguenti a lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali di pertinenza;
- causati da gelo.

Si intendono compresi i costi sostenuti per la ricerca e la riparazione del guasto.

- **Intasamento gronde e pluviali** per danni da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve o per insufficiente capacità di smaltimento di tali impianti in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
- **Urto di veicoli** non appartenenti all'Assicurato/Contraente né al suo servizio.
- **Rovina di ascensori e montacarichi**, compresi i danni subiti dagli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
- **Eventi atmosferici** quali grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Compagnia non risponde:

1. dei danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde e pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate o penetrazioni di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e sovraccarico neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici citati.

2. dei danni subiti da:

alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne, enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie in lastre di fibro - cemento o cemento - amianto, capannoni pressostatici, tenso - strutture, tendo - strutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in essi contenuto; Serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;  
Manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

- **Acqua piovana**; per danni direttamente causati agli enti assicurati da acqua piovana; sono tuttavia esclusi i danni:
  - che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;





# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

## Determina Settore Finanziario n. 184/2010

- causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana
  - i danni indiretti, consequenziali o da inattività di qualsiasi specie;
  - i danni alle cose e/o enti posti all'aperto;
  - i danni alle cose mobili posti a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali ubicati al piano terreno;
  - i danni causati da cedimenti e/o franamenti del terreno.
- **Sovraccarico neve e ghiaccio**, compresi quelli da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati direttamente provocati dagli eventi citati.
- Si intendono esclusi i danni causati:
- da valanghe e slavine;
  - da gelo anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
  - ai fabbricati nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
  - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
  - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
  - a lucernari, vetrate e serramenti in genere nonché all'impermeabilizzazione a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve o ghiaccio sul tetto.
- **Inondazioni – alluvioni – allagamenti** compresi incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.
- Si intendono esclusi i danni:
- Causati da mareggiata, marea, maremoto; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura di impianti automatici di estinzione;
  - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento
  - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
  - frana, smottamento o cedimento del terreno;
  - a enti mobili all'aperto;
- **Terremoto**: intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- Sono esclusi i danni:
1. causati da esplosioni, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se tali fenomeni fossero originati da terremoto;
  2. causati da eruzioni vulcaniche;
  3. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
  4. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
  5. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

Resta inoltre convenuto che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro si intendono assicurate nei limiti della polizza.

- **Rottura accidentale delle lastre di vetro, cristallo, mezzo cristallo e specchi** distrutti o danneggiati, esclusi i lucernari.

Sono esclusi i danni :

- Da fenomeni atmosferici;
- Verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.
- Sono comunque esclusi i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui alla sezione incendio

- **Eventi socio politici:**

la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate nonché degli altri danni materiali e diretti anche a mezzo di ordigni esplosivi conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da o verificatisi in occasione

atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.

Sono esclusi i danni:

- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto alla garanzia merci in refrigerazione);
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrahesse oltre i 30 giorni consecutivi la Compagnia non risponde "degli altri danni causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi" anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro si intendono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

- **Terrorismo**

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole e per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

- **Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi e armadi frigoriferi assicurati per:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
2. fuoriuscita del fluido frigorifero
3. guasti o rotture accidentali dell'impianto.

## **ART 2 Esclusioni.**

Si intendono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata;
- c) causati da eruzioni vulcaniche;
- d) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi garantiti;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

## **ART 3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## **ART 4 Clausola per conto di chi spetta**

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dal Contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio non potrà essere pagato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

## **ART 5 Ispezione delle cose assicurate.**

La Compagnia ha sempre il diritto di visionare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

## **ART 6 Esagerazione dolosa del danno.**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **ART 7 Procedura per la valutazione del danno.**

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da questi designata;

In caso di disaccordo la decisione verrà demandata alla giustizia ordinaria.

## **ART 8 Mandato dei periti.**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8 delle norme che regolano l'assicurazione;
- c) verificare l'esistenza e la qualità delle cose assicurate;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero e di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.

## **ART 9 Valore delle cose assicurate.**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

**FABBRICATI:** si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

**CONTENUTO:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- 1) per i **fabbricati** il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area;
- 2) per **contenuto** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

equivalenti per rendimento economico comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni.

- 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva, calcolata in base al valore a nuovo.
- 2) Il pagamento del supplemento di indennità è effettuato entro 30 gg. da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.  
Limitatamente ai fabbricati si concorda che il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori; verrà cioè eseguito entro 30 gg. da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione anche parziale degli enti distrutti o danneggiati fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

## **ART 10 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata, per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'art. 9 e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%; resta inteso in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente art. per i sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 15.000,00.

## **ART 11 Assicurazione presso diversi assicuratori.**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato deve dare comunicazione a ciascun assicuratore degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tale indennizzo, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

## **ART 12 Limite massimo dell'indennizzo.**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## **ART 13 Pagamento dell'indennizzo.**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg. dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.2 lettera b).

Si conviene in ogni caso che la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, con l'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza del diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di polizza.

## **GARANZIE AGGIUNTIVE**

### **RICORSO TERZI**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzi dette operazioni nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n°216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Il massimale assicurato si intende quale limite di indennizzo per tutte le ubicazioni assicurate e per ogni sinistro e annualità assicurativa.

## **RIMBORSO ONORARI PERITI**

La Compagnia si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questo liquidato in conseguenza dei sinistri garantiti, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo indicato nel prospetto "limiti di indennizzo"; si intendono inoltre compresi gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti necessari per la riparazione e la ricostruzione degli enti danneggiati nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

## **ONERI DI URBANIZZAZIONE**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Compagnia risarcisce per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma non superiore a quanto indicato nel prospetto "limiti di indennizzo" per :

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e la concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i valori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione, anche di enti non danneggiati in seguito al dettato di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o la costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tali demolizioni, smaltimenti, sgomberi e ricollocazioni.

Limitatamente a tale garanzia è prevista una franchigia di € 1.000,00

## **ENTI IN LEASING**

Dalla presente polizza si intendono esclusi macchinari, attrezzature ed enti in genere appoggiati a contratti di leasing qualora già coperti da identica garanzia assicurativa.

## **ESONERO DICHIARAZIONI**

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dal rendere dichiarazioni alla Compagnia purché le stesse non determinino un aggravamento ai sensi dell'art. 1898 del C.C.; sono del pari esonerati dall'obbligo di comunicare eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

## **ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI**

Resta convenzionalmente stabilito che, deve intendersi coperto dalla presente polizza tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni ubicazione assicurata sia sottotetto a fabbricati che all'aperto.

Nell'eventualità in cui una cosa o un bene non trovino precisa collocazione in una delle partite indicate in polizza o che tale assegnazione risulti dubbia o controversa la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce "contenuto".



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto all'art.1 delle "norme che regolano l'assicurazione incendio".

## **RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA**

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 C.C. nei confronti dei responsabili del sinistro salvo il caso di dolo.

## **ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile fino ad un massimo di €1.500.000,00

La Compagnia adempirà a tale obbligo entro 60 gg. dalla data di denuncia del sinistro semprechè siano trascorsi almeno 30 gg. dalla data della richiesta di anticipo indennizzo.

Resta convenuto fra le parti che il calcolo degli anticipi sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata; pertanto i pagamenti effettuati a tale titolo saranno considerati come semplici acconti su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Compagnia a titolo di indennizzo per il sinistro.

## **DIMINUZIONE DEL RISCHIO E DEI CAPITALI ASSICURATI**

Fermo quanto disposto dall'art. 6 delle "norme che regolano l'assicurazione in generale" si conviene che in caso di diminuzione di rischio e/o dei capitali assicurati la riduzione di premio sarà immediata.

La Compagnia rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, in occasione del primo rinnovo annuale.

## **OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più settori di attività le operazioni peritali per i necessari accertamenti verranno condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro le frazioni dei settori colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati ed entro il termine di 30 gg.

## **SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI**

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta, possono essere presenti ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

## **DIFFERENZIALE STORICO E ARTISTICO**

Ad integrazione della somma assicurata alla partita fabbricati la Società presta la propria garanzia fino alla concorrenza dell'importo previsto nella clausola "limite di indennizzo" per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "valore delle cose assicurate".





# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

A titolo di esemplificazione e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, basso rilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e artistico.

## **DANNI PRECEDENTI**

La mancata dichiarazione di danni alle cose assicurate avvenuti nell'ultimo decennio precedente alla stipulazione della polizza non può essere causa di irrisarcibilità salvo il caso di manifesta malafede.

## **MODIFICHE E TRASFORMAZIONI**

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, macchinario, attrezzature, arredamento, impianti e contenuto in genere per esigenze specifiche connesse all'attività svolta dall'Assicurato; l'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

## **COASSICURAZIONE E DELEGA (per polizze assunte in coassicurazione).**

La sottoscritta Compagnia delegataria dichiara di aver ricevuto un mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto costituito da polizza o appendice a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Compagnia delegataria sul documento di assicurazione lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto di polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto si intendono fatte o ricevute dalla Compagnia delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Compagnia delegataria è incaricata dalla coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione ed in particolare dell'esazione dell'intero premio, del rilascio delle relative quietanze nonché della liquidazione dei danni.

## **CERTIFICAZIONE SINISTROSITA'**

Centoventi giorni prima della scadenza contrattuale la compagnia delegataria dovrà fornire per iscritto alla contraente un dettagliato rapporto relativo ai sinistri denunciati dalla data di decorrenza del presente contratto precisando in particolare:

- d) numero totale dei sinistri denunciati
- e) numero totale dei sinistri liquidati
- f) importo totale dei sinistri liquidati
- g) numero totale dei sinistri riservati
- h) importo totale dei sinistri riservati

## **CLAUSOLA BROKER**

Poiché l'Ente si avvale per la consulenza, gestione ed esecuzione del presente contratto del Broker Dott. Dario Borioli, Piazza Matteotti, 35 Verbania, iscrizione Registro Unico Intermediari n. B000013497, l'Agenzia dovrà farsi carico della liquidazione della remunerazione del broker



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

determinata nella percentuale del **18% sul premio imponibile annuo** (o per minore frazione) per tutta la durata contrattuale entro 15gg. dall'avvenuto incasso dei relativi premi.

Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Dott. Dario Borioli che tratterà con l'Agenzia.

In caso di pagamento effettuato dall'Ente al broker quest'ultimo comunicherà l'avvenuto incasso via fax all'Agenzia e provvederà ad effettuare la rimessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso.

Agli effetti tutti della presente polizza ogni comunicazione fatta dal broker in nome e per conto del Contraente alla Compagnia delegataria si intenderà come fatta dal Contraente.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **CAPITOLATO SPECIALE** **POLIZZA INFORTUNI E GARANZIE ACCESSORIE**

**(LOTTO – 6)**

Si assicurano le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la morte, l'invalidità permanente, il ricovero e le spese mediche degli Assicurati subiti:

- nell'esercizio delle attività dichiarate in polizza comprese le missioni;
- nella guida di veicoli e natanti a motore e non purché l'Assicurato sia regolarmente abilitato a norma di Legge;
- nell'uso, in qualità di passeggero, di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto esclusi i mezzi subacquei, sia pubblico che privato, compresi i viaggi aerei effettuati come passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da Società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile nonché i voli in trasferimento su velivoli di Ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche.

### **EQUIPARAZIONE AD INFORTUNIO**

Si intendono compresi anche:

- l'asfissia per aspirazione di gas o vapori;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni da ingestione di sostanze in genere;
- il contatto con corrosivi;
- le morsicature, le punture e le ustioni provocate da animali o vegetali nonché le infezioni conseguenti agli infortuni garantiti a termini di polizza;
- l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici compresa l'azione del fulmine nonché le scariche elettriche;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico (ernie traumatiche ed ernie addominali da sforzo);
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
- gli infortuni derivanti da malore e/o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche dovute a colpa grave;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali quali terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

## **ESCLUSIONI**

Si intendono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- dall'uso anche come passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni e relative prove non di regolarità pura;
- dall'esercizio delle seguenti discipline sportive: alpinismo con scalata di rocce o ghiacciai oltre il 3° grado, pugilato, lotta e arti marziali in genere, foot-ball americano, freeclimbing, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico e sci estremo, bob, hockey, rafting, rugby, paracadutismo e sports aerei in genere;
- da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- da delitti dolosi o atti temerari compiuti dall'Assicurato restando in ogni caso coperti dalla garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
- da guerre ed insurrezioni salvo quanto previsto alla voce "estensione di garanzia";
- da trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## CATEGORIE E CAPITALI ASSICURATI

- |  |              |
|--|--------------|
| <b>1) DIPENDENTI AUTORIZZATI AD USARE I PROPRI AUTOMEZZI O QUELLI DELL'ENTE PER MISSIONI O SERVIZIO E LIMITATAMENTE A TALI MANSIONI</b>  |              |
| <b>Come da art. 23 comma 1 – 2 e 3 DPR 3/8/1990 n°333:</b>   | n° 12        |
| <b>CAPITALI ASSICURATI PRO CAPITE:</b>   |              |
| MORTE  | € 260.000,00 |
| INVALIDITA' PERMANENTE   | € 300.000,00 |
| <b>2) SINDACO, ASSESSORI E AMMINISTRATORI COMUNALI (COMPRESSE MISSIONI)</b>  | n° 13        |
| <b>CAPITALI ASSICURATI PRO CAPITE:</b>   |              |
| MORTE  | € 260.000,00 |
| INVALIDITA' PERMANENTE   | € 300.000,00 |
| <b>3) DIPENDENTI CHE PRESTANO COLLABORAZIONE AL DI FUORI DELL'ABITUALE ORARIO DI LAVORO:</b>   | n° 1         |
| <b>CAPITALI ASSICURATI PRO CAPITE:</b>   |              |
| MORTE  | € 260.000,00 |
| INVALIDITA' PERMANENTE   | € 300.000,00 |
| <b>4) VOLONTARI E MILITARI ADDETTI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CHE EFFETTUANO INTERVENTI, SIMULAZIONI E ADDESTRAMENTI, ATTIVITA' DI PREVISIONE E PREVENZIONE COMPRESA L'ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO :</b> | n° 30        |
| <b>CAPITALI ASSICURATI PRO CAPITE:</b>   |              |
| MORTE  | € 260.000,00 |
| INVALIDITA' PERMANENTE   | € 300.000,00 |
| <b>5) VOLONTARI E STAGISTI PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI A CARATTERE AMMINISTRATIVO, ASSISTENZIALE, RICREATIVO E SOCIALE:</b>   | n° 2         |
| <b>CAPITALI ASSICURATI PRO CAPITE:</b>   |              |
| MORTE  | € 260.000,00 |
| INVALIDITA' PERMANENTE   | € 300.000,00 |

Per tutte le categorie indicate si intendono inoltre prestate le seguenti garanzie pro capite:

RIMBORSO SPESE MEDICHE	per anno assicurativo	€	15.000,00
INDENNITA' DA RICOVERO	al giorno	€	50,00



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

**Decorrenza h. 24 del 31/12/2010 Scadenza h. 24 del 31/12/2014**  
**Scadenza anniversaria 31/12 di ogni anno.**

Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza indicata senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro 30 gg. dalla scadenza contrattuale chiedere alla Compagnia la proroga del presente contratto al fine di espletare le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto.

La Compagnia s'impegna a prorogare la presente assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150 gg.; il relativo rateo di premio anticipato sarà pari a 1/10 del premio annuo lordo per ogni mese di proroga.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

*Si conviene fra le Parti che le seguenti norme dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.*

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione
<b>COMPAGNIA O SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
<b>INFORTUNIO</b>	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
<b>INVALIDITA' PERMANENTE</b>	perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **ART 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt 1892-1893-1894 del C.C.

### **ART 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.**

L'assicurazione decorre dalle h. 24 del giorno indicato in polizza anche se il premio viene versato entro i 30 gg. successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'eventuale Broker incaricato che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle h. 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

### **ART 3 Modifiche dell'Assicurazione.**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART 4 Aggravamento del rischio.**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del CC.

### **ART 5 Buona fede.**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso purché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **ART 6 Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del CC. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART 7 Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso scritto di 120 gg.; in caso di recesso





# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

da parte della Compagnia quest'ultima rimborserà, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di copertura non goduto.

## **ART 8 Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/ Assicurato.

## **ART 9 Foro competente.**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

## **ART 10 Rinvio alle norme di Legge.**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

## **ART 11 Interpretazione del contratto.**

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà adottata l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/ Assicurato su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di assicurazione.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore Finanziario n. 184/2010

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

### **ART 1 Caso morte.**

La Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali la somma assicurata:

- se entro due anni dall'infortunio, in conseguenza delle lesioni subite, l'Assicurato muore;
- se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato non viene più ritrovato e a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione di domanda di morte presunta a termini degli artt 60 e 62 del CC.

Qualora sia stato effettuato il pagamento dell'indennizzo ed in seguito risulti che l'Assicurato è vivo la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

L'Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento e quindi senza che la Compagnia possa invocare eventuali termini di prescrizione che, eventualmente, decorreranno da quel momento.

### **ART 2 Caso invalidità permanente.**

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio la Compagnia liquida un'indennità calcolata sul capitale assicurato sulla base delle percentuali stabilite nella tabella di cui all'allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 N. 1124 e successive modifiche (tabella INAIL).

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La Compagnia liquiderà l'intera somma assicurata nel caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 65%.

Per gli Assicurati mancini resta inteso che le percentuali di invalidità permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro.

### **ART 3 Indennità da ricovero.**

In caso di ricovero in Istituto di Cura a seguito di infortunio indennizzabile la Compagnia liquida per ogni Assicurato:

- l'indennità giornaliera pattuita per la durata massima di 60 gg. per evento;
- l'indennità giornaliera pattuita per ogni giorno di convalescenza, regolarmente prescritta, successiva alla data di dimissione dal ricovero per la durata massima di 30 gg.;
- l'indennità giornaliera pattuita in caso di ingessatura (o altro mezzo immobilizzante) a decorrere dal giorno successivo a quello di dimissione dall'Istituto di Cura, se vi è stato ricovero, oppure dal giorno successivo a tale applicazione se non vi sia stato ricovero, sino alla rimozione del mezzo immobilizzante e, comunque, per un periodo non superiore a 60 gg. per evento.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

## **ART 4 Rimborso spese mediche.**

La Compagnia rimborsa per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per:

- onorari di medici, chirurghi, ospedali, case di cura, cure e trattamenti fisioterapici e rieducativi, rette di degenza, acquisto di apparecchi protesici applicati durante l'eventuale intervento, trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura, esami, accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali.

La somma assicurata indicata in polizza rappresenta il massimo esborso per ogni Assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

## **ART 5 Estensioni di garanzia.**

**RISCHIO IN ITINERE:** la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti, durante il tempo necessario a percorrerlo, sull'itinerario dall'abitazione dell'Assicurato al luogo di lavoro o di frequentazione e viceversa con qualsiasi mezzo di locomozione, con il limite di un'ora prima e un'ora dopo l'orario di lavoro o di frequentazione.

**RISCHIO GUERRA:** la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, ostilità, per il periodo massimo di 14 gg. dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

**SERVIZIO MILITARE:** l'assicurazione vale durante il servizio militare in tempo di pace o di quello sostitutivo dello stesso nonché durante il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

**MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIO:** la garanzia viene estesa ai sensi del D.P.R. 27/3/1969 n. 130 anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Sono escluse dalla garanzia le malattie mentali, le nevrosi e quelle conseguenti direttamente o indirettamente a trasmutazioni del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Non si darà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 15%; se invece risulterà superiore l'indennizzo verrà corrisposto solo per l'eccedenza.

**DANNI ESTETICI:** nel caso in cui l'infortunio abbia comportato conseguenze di carattere estetico, che comportino un risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate per ridurre o eliminare il danno estetico fino ad un massimo di € 2.583,00 per sinistro.

## **ART 6 Limiti territoriali.**

L'assicurazione è operante in tutto il mondo.

## **ART 7 Persone non assicurabili.**

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute; le persone che nel corso del contratto superino l'80° anno di età.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

L'assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti che in tal caso verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte.

Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici di cui siano affette le persone assicurate.

## **ART 8 Esonero denuncia generalità degli assicurati.**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri e/o di apposite registrazioni e/o atti del Contraente.

## **ART 9 Altre assicurazioni.**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati abbiano in corso o stipulino in proprio con altre Compagnie.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni stipulate o stipulande a favore dei propri dipendenti aventi carattere obbligatorio.

## **ART 10 Regolazione del premio.**

Il Contraente dichiara che al momento della stipulazione del presente contratto gli assicurati, per ciascuna categoria sono in numero come specificato nell'apposito prospetto e su tale numero viene anticipato il premio annuo.

Alla fine di ogni anno assicurativo il Contraente, su richiesta della Compagnia, è tenuto a comunicare il numero effettivo delle persone assicurate, suddivise per categoria, risultanti iscritte durante l'anno medesimo affinché la Compagnia possa procedere al regolamento del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dal regolamento premio dovranno essere pagate nei 30 gg. successivi alla presentazione di apposita appendice.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente è tenuto a fornire le documentazioni richieste.

## **ART 11 Rinuncia alla rivalsa.**

La Compagnia rinuncia a favore dell'Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'infortunio restando all'Assicurato la facoltà di esercitare tale diritto.

## **ART 12 Obblighi in caso di sinistro.**

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione delle cause e delle modalità, corredata da certificato medico, deve essere inoltrata per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 20 gg. dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità e comunque non oltre un anno dalla data di cessazione del contratto.

L'Assicurato, i suoi famigliari od aventi diritto devono consentire la visita di medici della Compagnia e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia dell'eventuale cartella clinica.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

*Determina Settore Finanziario n. 184/2010*

## **ART 13 Criteri di indennizzabilità.**

La Compagnia corrisponde le indennità dovute per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra o sana non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

## **ART 14 Cumulo di indennità.**

Le indennità da ricovero sono cumulabili con quella per morte o per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento dell'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponderà ai beneficiari la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte ove questa sia superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità è stata liquidata o comunque offerta in misura determinata la Compagnia pagherà agli eredi l'importo liquidato o offerto.

## **ART 15 Pagamento dell'indennizzo.**

Ricevuta la necessaria documentazione, espletate tutte le indagini, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Compagnia si impegna a disporre il pagamento dell'indennizzo entro 15 gg.

## **ART 16 Controversie.**

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni le parti conferiscono mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio risiede presso la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o nella città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera le spese del medico da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti per le parti che rinunciano fino da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

## **ART 17 Coassicurazione e delega (per polizze assunte in coassicurazione).**

La sottoscritta Compagnia delegataria dichiara di aver ricevuto un mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto costituito da polizza o appendice a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Compagnia delegataria sul documento di assicurazione lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto di polizza.



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it*

***Determina Settore Finanziario n. 184/2010***

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto si intendono fatte o ricevute dalla Compagnia delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Compagnia delegataria è incaricata dalla coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione ed in particolare dell'esazione dell'intero premio, del rilascio delle relative quietanze nonché della liquidazione dei danni.

## **ART 18 Clausola broker.**

Poiché il Comune di Mergozzo si avvale per la consulenza, gestione ed esecuzione del presente contratto del broker dott. Dario Borioli, P.zza Matteotti, 35, Verbania, iscrizione Registro Unico Intermediari n° B000013497, l'Agenzia dovrà farsi carico della liquidazione della remunerazione del broker determinata nella percentuale del **14 % sul premio imponibile annuo** (o per minor frazione) per tutta la durata contrattuale entro 15 gg. dall'avvenuto incasso dei relativi premi.

Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal dott. Dario Borioli che tratterà con l'Agenzia.

In caso di pagamento effettuato dall'Ente al broker quest'ultimo comunicherà l'avvenuto incasso via fax all'Agenzia e provvederà ad effettuare la rimessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso.

Agli effetti tutti della presente polizza ogni comunicazione fatta dal broker in nome e per conto del Contraente alla Compagnia delegataria si intenderà come fatta dal Contraente.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 184/2010**

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Dalla sede municipale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Porta Rag. Giacomo

-----

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i e che copia informatica della stessa è inserita sul sito Web del comune ([www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it)).

Dalla sede municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Di Pietro dr. Nicola

-----

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Dalla sede municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Di Pietro dr. Nicola)